

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5897

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPIERI, GOTTARDO, ZAMBON, GEI**

*Presentata il 30 luglio 1991*

**Nuove norme in materia di pubblicazione di bilanci delle società**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1991 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, si è attuato quanto previsto dalla IV direttiva CEE (78/660/CEE) in materia societaria.

Analizzando attentamente il suddetto decreto si può condividere lo sforzo che il legislatore ha compiuto per rendere più comprensibili e veritieri i bilanci delle società, che hanno l'obbligo di depositarli presso le cancellerie dei tribunali.

Si veda ad esempio tutta la nuova normativa prevista per la redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che dovrebbe indicare in modo chiaro e preciso quali siano state le modalità seguite nella redazione dei vari conti che compongono il bilancio di una società.

Senza voler approfondire più del dovuto le nuove dizioni degli articoli che vanno dal 2423 al 2428 del codice civile, si può notare come da un lato si sia raggiunta una maggiore chiarezza nell'esposizione dei concetti oggetto degli articoli stessi, e dall'altro sia individuato in modo certo, quali debbano essere gli atti che vanno ad individuare il bilancio di esercizio di una società e quali debbano essere le modalità da seguire nella compilazione dello stesso.

Tralasciando quindi gli articoli a cui si è precedentemente accennato, che contengono senza ombra di dubbio aspetti particolarmente positivi, mi sembra di poter individuare un certo contrasto tra quanto previsto dalla citata IV direttiva CEE, tendente a creare una situazione di maggiore sensibilità, conoscenza, divulga-

zione e pubblicizzazione dei bilanci societari, e quanto disposto dal nuovo articolo 2435 del codice civile (articolo 17 del decreto legislativo n. 127 del 1991) che prevede venga effettuata nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata solamente la menzione dell'avvenuto deposito dei bilanci coi relativi allegati presso le cancellerie dei tribunali.

Analizzando in dettaglio l'articolo 2435 del codice civile nel nuovo testo di cui all'articolo 17 del decreto citato, si può notare come esista un profondo contrasto tra lo spirito del decreto stesso e la realtà del contenuto dell'articolo, il quale recita:

« Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata ».

Su questa base infatti verrebbero meno tutti gli sforzi compiuti per rendere più facile la consultazione dei bilanci stessi in quanto questi non sarebbero più pubblicati e quindi accessibili a chiunque intenda prenderne visione.

Inoltre, l'interpretazione del nuovo testo dell'articolo 2435 del codice civile fa sì che il Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata non possa più essere visto come uno strumento di informazione in senso ampio con la relativa divulgazione di notizie e

dati concernenti la situazione economico-patrimoniale delle società iscritte, ma sia considerato solo come mezzo certificativo dell'avvenuta presentazione del bilancio presso la cancelleria del tribunale.

Infatti se secondo la precedente edizione dell'articolo 2435 del codice civile era possibile garantire a tutti gli interessati la possibilità di avere le notizie ricercate consultando il Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata, ora tale opportunità risulta di difficile applicazione anche in considerazione del fatto che i bilanci non vengono più pubblicati.

In quest'ottica, ad esempio, risulta difficile capire perché non venga più prevista la pubblicazione dei bilanci e nello stesso tempo non si sia attuata una soluzione simile per quanto concerne la divulgazione a mezzo stampa delle licitazioni private, delle aste, degli appalti, eccetera.

Questo per sottolineare come la pubblicazione stessa assuma un ruolo determinante nel divulgare tutte quelle notizie che altrimenti sarebbero patrimonio esclusivo di classi elitarie.

Risulta infatti difficilmente sostenibile la tesi secondo cui il semplice deposito presso le cancellerie dei tribunali possa garantire da un lato l'accesso in tempi rapidi alle notizie ricercate e dall'altro la possibilità di una divulgazione rapida e generale a tutti i potenziali utenti.

Pertanto si propone che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 127 del 1991 venga riformulato secondo quanto stabilito dall'unico articolo della proposta in esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente:

“ART. 2435. — (*Pubblicazione del bilancio*). — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata” ».